

Scheda n. "1" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

PERSONALE

L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10 - "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo"

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."

Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto da: commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 14 del 06/08/2019 e comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 16 del 20/07/2020 e tenuto conto di quanto previsto dall' Accordo Stato-Regione stipulato in data 14/01/2021

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO?	2023		SI X	NO
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?			SI X	NO

LEGGE 22 Febbraio 2023, n. 2, Art. 9 co. 1 - "Modifiche all'art. 64 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21"

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 bis della L.R. 12/08/2014, n. 21, come inserito dall'art. 9 della L.R. 22/02/2023

All'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane".

L.R. 12/08/2014, n. 21 Art. 64, co. 4

"Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri bisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria"

E' STATO ASSUNTO PERSONALE CON LE MODALITA' DI CUI ALLA SUPERIORE NORMATIVA?	2023	SI	NO X
--	------	----	------

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia, in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente non ha un proprio ruolo organico e può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per osservazione

Scheda n. "2" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

SPESE PER IL PERSONALE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 4 (e ss.mm.ii.) - "Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale"

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2023

Gli impegni di competenza per il salario accessorio risultano ≤ agli impegni di competenza per salario accessorio 2009?	SI X	NO
Il salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente risulta ≤ al salario accessorio del corrispondente dipendente regionale ?	SI X	NO
Al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, l'Ente ha provveduto ad acquisire entro 60 gg., dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale?	SI X	NO

La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia. Infatti, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell' art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

Infatti, in primo luogo, il "monte salari tabellare" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso, in quanto il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. In secondo luogo, lo status di "dipendente regionale" del personale di ruolo assegnato all'Ente comporta per lo stesso perfetta identità dello status giuridico ed economico e corrispondenza nelle qualifiche rispetto al personale in servizio presso l'amministrazione regionale con l'attribuzione delle medesime forme di salario accessorio e di indennità, per cui il salario accessorio di ciascun dipendente in servizio presso l'Ente non può che corrispondere al salario accessorio del dipendente di pari qualifica in servizio presso l'Amministrazione Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Scheda n. "3" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2 "Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale"

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficino di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8 "Norme di contenimento della spesa"

Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	FONDO 2023	
			LIMITE Anno 2011	
		a	b=a-20%	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	FONDO 2023	
			LIMITE Anno 2011	

Sul punto, si rammenta che ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza, la quota trasferita all'Ente per il pagamento del trattamento accessorio spettante alla dirigenza scaturisce dal riparto effettuato a monte dall'Amministrazione Regionale del Fondo per la dirigenza.

Quindi, il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale poiché ricade sull'Amministrazione Regionale l'incombenza di applicare la decurtazione nella fase del riparto del Fondo per la dirigenza di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005. Inoltre, la norma che ha previsto l'abbattimento del 20% dell'importo del Fondo per la dirigenza, non ha prescritto il medesimo abbattimento con riferimento alle posizioni individuali.

Il Direttore Generale del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)
II. DIRETTORE GENERALE

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Scheda n. "4" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"

Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis ..."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?	2023	SI	NO

Poiché, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il Fondo può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea; il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. Disponendo l'Ente soltanto del dato del trattamento accessorio, il "Trattamento economico annuo complessivo fiscale" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso. La nozione di "retribuzione minima dei dirigenti generali" non si ricava da alcuna fonte primaria o secondaria onnicomprensiva, essendo differenti tutte le retribuzioni dei dg in relazione a componenti variabili della retribuzione. La norma in materia di tetti retributivi non è più efficace dal 31/12/2019. Inoltre, le retribuzioni dei dirigenti sono determinate dal CCRL di riferimento e non possono essere incrementate con importi contrattuali non previsti, né diminuiti al di sotto dei livelli retributivi definiti dalla medesima contrattazione collettiva.

Il Dirigente Generale fa parte del personale dell'Amministrazione Regionale e non dell'ente vigilato.

La retribuzione variabile spettante ai dirigenti generali è stata determinata con delibera di Giunta n. 96/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Scheda "5" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

L.R. n. 9 DEL 15/04/2021, Art. 10, comma 4 – "Norme in materia di personale"

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo "OMISSIS". **Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni**

E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DEL COMMA 4 DELL'ART.10 DELLA L.R. N. 9 DEL 15/04/2021?	SI X	NO
---	------	----

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia, in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente non ha un proprio ruolo organico e può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
Per asseverazione

Scheda n. "6" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?	2023		SI X	NO
I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7 ?			SI X	NO

Il vincolo finanziario è rispettato in quanto il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non supera il valore nominale di 7,00 euro.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale

del Fondo Pensioni Regione Siciliana

(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



FONDO PENSIONI

Scheda n. "7" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co. 1, co. 2, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'opposta direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi inestituite ai vari rami dell'amministrazione regionale.

2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni della Consip S.p.A., individuando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?

2023	SI X	NO
------	------	----

D.L. 06/07/2012 n. 95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1

(In vigore dal 18 gennaio 2023)

(comma 1 così come modificato dalla Legge di conversione n. 07/08/2012, n. 135 e successivamente dall'art. 1, co. 154, L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013) 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvazione attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

E' STATA RISPETTATA LA NORMATIVA DI CUI SOPRA ?

2023	SI X	NO
------	------	----

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinate del presente atto di indirizzo si avvalgono della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?

2023	SI X	NO
------	------	----

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co. 1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 lett. a) - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

Co. 8 " ... omisiss... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi... omisiss..."

E' STATA ESPERTA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?

2023	SI X	NO
------	------	----

L'Ente si avvale della piattaforma CONSIP (mercato elettronico o convenzioni) o delle procedure negoziali gestite dalla Centrale Unica Committenza, operante presso l'Assessorato Regionale dell'Economia. Per i contratti, non stipulati mediante adesione a convenzione Consip, ma ai sensi dell'allora vigente Decreto Legislativo n. 163/2006, l'Ente risulta aver provveduto alla riduzione dell'importo nella misura del 5%, previsto dall'art. 13 L.R. n. 13/2014, come risulta dalle schede compilate dagli organi di amministrazione e di gestione in carica nell'anno 2015. Quanto previsto dalla delibera di Giunta 317/2012 risulta superato dalla normativa vigente, che obbliga il ricorso al mercato elettronico per tutte le forniture di importo superiore ad € 5.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Scheda n. "8" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3, co. 4 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni" (Ai sensi della Circ. reg. 28 settembre 2010, n. 15 sono state approvate disposizioni attuative di quanto stabilito dal presente articolo)

Co. 1 "Gli Istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione".

Co. 4 "Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria Generale della Regione."

SI X			NO	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009 a	LIMITE b=ax50%	PREVISIONE IMPEGNI (SPECIFICARE) 2023
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?

La disposizione di contenimento della spesa non risulta applicabile all'Ente, ancora non istituito nel 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

Scheda n. "9" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?

2023

SIX

NO

I vincoli sopracitati sono stati rispettati in quanto gli amministratori ed al personale dell'Ente che per ragioni di servizio hanno utilizzato il mezzo di trasporto aereo, è stato riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

Il direttore Fil. Nasca
A TROSA che mett' alla base
del 30/11/2023 non sono stati
effettuati spostamenti con
l'obbligo a mezzo di
trasporto aereo.

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Scheda n. "10" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co. 2 e co. 3 "Auto di servizio"

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA?	2023	SI	NO X
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO?		SI	NO X
COME AUTO DI SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE AUTO IN CAR SHARING ?		SI X	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.?		SI	NO X

E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO X	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEL COMMI 1 ?	2023	SI X	NO

Con riguardo all'art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che fissa il divieto di possedere auto di rappresentanza e pone limiti al possesso di auto di servizio, la fattispecie non si realizza nel caso del Fondo Pensioni Sicilia, che non dispone di propri veicoli. L'Ente utilizza sporadicamente in condivisione le auto di servizio (auto c.d. "gialle") messe a disposizione dalla Regione Siciliana, ove vi sia disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

IL Collegio della data del 30 novembre 2023

Il Collegio della data del 30 novembre 2023
dopo avere esaminato i per il 30/12/2022
e quelle in fase di inserimento per
il piano master max dell'anno 2023
(per novembre) può assicurare che
alle date date le 30/11/23 non risultano
ar prelevate dal F.P.S.

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asservazione



CONSULENTI

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti"

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO 2023 SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?		SI X	NO
---	--	------	----

SE "SI"	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE
INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	1	Nota del Servizio 13 della Funzione Pubblica e del Personale – organo di vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia- Prot. 123397 del 07/12/2022.

IL Collegio ha esaminato la nota prot. n. 123397 del 7/12/22 dell'Ass.to. Autonomia locale SR012013 vigilanza FPS, con la quale è stato autorizzato il conferimento di una consulenza del D. G. Giovanni Di Leo del 20/01/2023 al 31/12/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale

del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

FONDO PENSIONI

FONDO PENSIONI

Scheda n. "12" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

CANONI DI AFFITTO

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti" (vedi anche Circ. Ass. 8 novembre 2013, n. 17)

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

Co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 3, comma 1, lett.a) e comma 3

Co. 1 "I canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo, sono ridotti dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5% annuo.....oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso."

Co.3 "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti e alle società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione Siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMII 1 E 2 ?

SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?

A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?

I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?

SONO STATI RIDOTTI I CANONI PER LOCAZIONI PASSIVE DEL 5% A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021?

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 e 2 ?			2023	SI X	NO
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?	SI X	NO	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE	
				€ 16.653	
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?			2023	€ 832,65	
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?			2023	SI	NO X
SONO STATI RIDOTTI I CANONI PER LOCAZIONI PASSIVE DEL 5% A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021?			2023	SI X	NO

In ordine a detta disposizione, il Fondo Pensioni Sicilia fruiva nel 2019 di locali assegnati per i quali l'onere dell'affitto è sostenuto dall'Amministrazione controllante per quanto concerne la sede di Palermo, mentre per quella di Catania è stato stipulato un contratto di affitto dal 01/08/2019 al 31/07/2025 con un canone annuo di € 16.653,00. Per effetto della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 art. 3 comma 1 lettera a) il canone annuale è stato ridotto ad € 15.820,35 ovvero del 5%. Il riferimento delle rilevazioni OMI è contenuto nell'enunciato motivatorio del decreto n. 2352 del 05/09/2019. L'Area in cui ricade l'immobile non risulta censita. Il canone comprende inoltre servizi di pulizia, vigilanza armata, videosorveglianza, fruizione dell'area parcheggio, fornitura parcheggio ed utilizzo della sala conferenza per quattro volte anno. L'Ente è in attesa di conoscere le modalità e il capitolo del bilancio della Regione su cui versare i risparmi di spesa conseguiti.

IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

Il Collegio esecutivo ha note
prot. n. 28326 del 18/07/2022 in cui
si prescrive al CSA del VECAS
di provvedere alla stipula di nuovi contratti di locazione
a canone ridotto del 5% a decorrere dal 1° luglio 2021.

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione


Scheda n. "13" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

SPESE PER CONSUMI

Delibera Giunta Regionale n. 317 del 4 settembre 2012 "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

Punto 1.4.1

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?	2023	SI	NO
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ?	2023	SI	NO
g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... ommissis ..."			
SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ?	2023	SI	NO

La policy di gestione dell'Ente è inequivocabilmente indirizzata verso una riduzione delle comunicazioni cartacee interne ed esterne, e ne danno contezza alcune misure e iniziative intraprese o in fase di implementazione:

- l'attivazione del fascicolo previdenziale informatico del pensionato;
- la totale informatizzazione dei pareri di copertura finanziaria, nella ordinaria gestione contabile dell'Ente;
- il ricorso sempre più ampio alla posta elettronica, certificata e non, nell'attività istituzionale.
- l'estensione dell'uso dell'applicativo "IRIDE" per la protocollazione e l'archiviazione della corrispondenza in entrata ed in uscita.

Circa i vincoli di cui alle lett. d) e g), invece, non appaiono formalmente rispettati in quanto il dato di riferimento del 2011 non risulta significativo atteso che l'Ente non è stato finanziariamente autonomo per la prima parte dell'esercizio. Inoltre, nel 2011 l'Ente non disponeva di propri locali e il costo dell'energia è stato assunto contabilmente dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nei cui locali il Fondo Pensioni Sicilia operava.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale
del Fondo Pensioni Regione Siciliana
(Filippo Nasca)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Scheda n. "14" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04 /2023 prot. n. 40145	
COMPENSI AGLI ORGANI	
L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 e s.m.i "Disposizioni in materia di enti regionali"	
Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".	
L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 e co. 2 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"	
Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti di parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. " .	
Co. 2 "Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.....con Decreto del Presidente della Regione, sono individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce....." (D.P. Reg. emanato il 20/01/2012, n. 7 e ss.mm.ii. D.P.Reg. n. 43 del 17/09 /2020)	

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2023	SI X	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL' ART. 17, COMMA 1 e 2 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 NONCHE' DEL D.P.Reg. n. 7 del 20/01/2012, Art. 1 e 2 (attuativo della legge) E DEL D.P.Reg. n. 43/2020?	2023	SI X	NO

Risulta onorifico l'incarico di consigliere del CIV (D.P. 14/2009). Sono invece non onorifici gli incarichi del Collegio dei Sindaci e di consigliere di amministrazione, come previsto dall'art. 16 della L.R. 22 febbraio 2023 n. 23.

La carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo è onorifica per effetto della L.R. n. 13 del 25/05/2022. I tetti di spesa sono rispettati.

DIRETTORE GENERALE
del Fondo Pensioni Regione Siciliana

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Scheda "15" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04 /2023 prot. n. 40145

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 14 GENNAIO 2021 - LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2023

SPESE CORRENTI

L.R. n. 9 del 15/04/2021, art. 4, co. 2 "Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa"

Co. 2 "... Gli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, la riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali..."

L.R. n. 13 del 28/05/2022, art. 1, co. 2 "Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa": Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2021 dopo le parole: "L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società" sono aggiunte le parole "e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni."

E' STATO RISPETTATO IL PIANO DI RIENTRO 2023?

	SI	NO
--	----	----

L.R. N. 9/2021, ART. 4, COMMA 2

(A)	(B)	(C)	(D)
IMPEGNI SPESE CORRENTI ANNO 2019	RIDUZIONE DEL 3% SUGLI IMPEGNI 2019 (3% di A)	IMPORTO LIMITE DI SPESA NELL'ANNO 2023 (A - B)	IMPORTO PREVISIONI\ IMPEGNI DI SPESA (specificare) NELL'ANNO 2023
€	€	€	€

Con Delibera n. 13 del 29/04/2021 il Commissario straordinario del Fondo Pensioni Sicilia ha preso atto della relazione sul piano di rientro ex art. 4 comma 2, della L.R. 15 aprile 2021 n. 9, allegato sub a) alla delibera, e di richiedere la deroga prevista in quanto la riduzione del 3% della spesa risultante dal consuntivo 2019 determinerebbe il mancato pagamento di prestazioni pensionistiche o di buonuscita obbligatorie previste dalla legge, nonché il totale arresto del funzionamento degli uffici.

del Fondo Pensioni Regione Siciliana
IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione